	ı
	ı
	ı
CONTINUENCE	
CONVENZIONE	
valida per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 in merito al	
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario,	
l'accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio e la collaborazione ad	<u> </u>
attività culturali	
Il giorno del mese di dell'anno 2019	
TRA	
La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (di seguito denominata "Scuola"),	
con sede a San Domenico di Fiesole (FI), Via delle Fontanelle, 24, Codice Fiscale	
01433890488 P.IVA 05361680480, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Anna	
Ravoni, nata a Borgo San Lorenzo il 15/02/1959, domiciliata per la sua carica in	
S. Domenico di Fiesole, Via delle Fontanelle, 24.	
Е	l
L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito	l
denominata "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F.	
94164020482, rappresentata dal Presidente, Prof. Marco Moretti, nato a Firenze	
il 2 gennaio 1970, domiciliato per la sua carica in Firenze, Viale Gramsci, n.36,	l
denominate congiuntamente "Parti",	l
VISTI	
- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul	
diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e	i
successive modifiche ed integrazioni;	
- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la	
	i

tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata  "tassa") e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della stessa;  - i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte  Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei  Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della stessa;  - i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26; - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della stessa;  - i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte  Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
previa verifica del versamento della stessa;  - i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte  Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
- i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati"; - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26; - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
l'applicazione della tassa;  - la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti,  dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte  Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei  Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della  Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,  formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale  19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte  Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei  Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della  Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,  formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale  19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";  - la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
- la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26; - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26; - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale  19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
19 Maggio 2008, n. 26;  - la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
- la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tassa	
ragionala par il diritta alla studio univargitario a tassa di shilitazione" sama	
regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" come	
modificata dall'articolo 36 della legge regionale 14 Luglio 2012, n. 35, che,	
dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti	
ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi	
debbono essere tenuti da università e istituti universitari statali con sede	
legale in Toscana;	
- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione	
Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a	
€ 140,00.	

	CONSIDERATO CHE	
	- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra	
	ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la	
	definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario	
	da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui	
	all'articolo 6 della predetta fonte;	
	- gli studenti dei corsi universitari della Scuola hanno titolo all'accesso ai benefici	
	e servizi del Diritto allo studio Universitario;	
	- la Scuola promuove attività concertistiche aperte al pubblico e collabora a	
	progetti di mobilità internazionale.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Scuola e l'Azienda in materia	
	di:	
	- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;	
	- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti della Scuola;	
	- accesso ai servizi del diritto allo studio universitario da parte degli studenti della	
	Scuola;	
	- fruizione da parte degli studenti di altre istituzioni universitarie delle attività	
	artistico/culturali offerte dalla Scuola;	
	- collaborazione per lo scambio dei dati tra la Scuola e l'ARDSU	
	nello scambio dei dati strumentali alla programmazione, gestione, erogazione e	
	valutazione dei servizi tra la Scuola e l'ARDSU.	
-	Articolo 2 – Versamento della tassa	
	La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite	
	pag. 3 di 9	

	il sistema di pagamenti elettronici "PAGOPA" (realizzato dall'Agenzia per	
	l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione	
	Digitale), raggiungibile dall'home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it	
	Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile	
	all'indirizzo: <a href="https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf">https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf</a> costantemente	
	aggiornata.	
	Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate	
	dall'Art.6 della L.R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa nonché ai sensi dell'art.	
	30 della Legge 30 marzo 1971 n.118 i figli dei titolari di pensione di inabilità.	
	Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non	
	devono corrispondere la tassa regionale al momento dell'iscrizione, bensì	
	procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell'anno successivo, con	
	le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli	
	idonei in tali concorsi.	
	Articolo 3 – Adempimenti a carico della Scuola	
. <u> </u>	Le finalità di cui all'Art.2 della presente convenzione verranno perseguite	
	attraverso le seguenti iniziative a carico della Scuola con riferimento agli oneri	
	informativi:	
	a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso, agli	
	allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo, tramite	
	gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito	
	alla tassa e alle relative modalità di pagamento;	
	b) parimenti l'Istituto rende noto agli allievi il bando annuale pubblicato da	
	ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di	
	studio ARDSU;	

c) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del	
 termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell'anno	
 successivo;	
d) perfezionamento dell'iscrizione solo dietro presentazione di:	
- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità su descritte;	
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio	
rilasciata dall'Azienda o stampata direttamente dallo studente	
dall'apposita procedura online;	
 e) invio all'Azienda, entro il 1° Aprile dell'anno accademico di riferimento, di	
 un elenco nominativo, in formato elettronico, degli studenti immatricolati e	
 iscritti agli anni successivi al primo iscritti ai corsi.	
 Articolo 4 – Adempimenti a carico dell'Azienda	
 L'Azienda si impegna al compimento delle seguenti attività:	
 a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso	
 summenzionate sostenendo le commissioni di incasso che non graveranno sugli	
 studenti;	
 b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo sulla tassa regionale	
 e le relative modalità di pagamento e conseguentemente a trasmetterlo agli uffici	
 competenti della Scuola affinché sia divulgato agli studenti;	
 c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa	
 ricevuta di avvenuta presentazione, salvo che gli stessi non provvedano	
 direttamente scaricandola dall'apposita procedura informatica;	
 d) inviare alla Scuola, dopo la pubblicazione delle graduatorie, un elenco, in	
 formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso,	
 esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico,	
pag 5 di 9	

	degli esclusi per i quali il termine ultimo per il pagamento della stessa andrà a	 
	scadere il 31 Marzo dell'anno successivo;	
-	e) trasmettere alla Scuola un elenco, in formato elettronico, degli studenti che	
	successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai	
	benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro	
	situazione impositiva.	
	Articolo 5 - Accesso al servizio alloggio	
	L'accesso al servizio alloggio è regolato dal bando di concorso borsa di studio -	
	alloggio.	
	La generalità di studenti può accedere al servizio di foresteria, disciplinato da	
	apposito Regolamento generale delle residenze universitarie, alle tariffe stabilite	
	dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.	
	Articolo 6 - Accesso al servizio di ristorazione	
	Gli studenti accedono al servizio di ristorazione, disciplinato da apposito	
	Regolamento del Servizio di Ristorazione, alle tariffe stabilite dal Consiglio di	
	Amministrazione dell'Azienda: a tal fine, e per essere abilitati a tariffe inferiori a	
	quella massima, devono presentare sul portale servizi on line dell'Azienda la	
	domanda di riduzione indicando l'Indicatore della Situazione Economica	
	Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare.	
	L'accesso al servizio ristorazione da parte di studenti in mobilità, collaboratori	
	alle ricerche, docenti, dipendenti potrà avvenire previa trasmissione delle	
	richieste e dei dati anagrafici, secondo le condizioni tariffarie approvate dal	
	Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda.	
	Articolo 7 - Accesso ai servizi culturali e sportivi	

 Gli studenti della Scuola possono accedere alle attività culturali e sportive	
organizzate dall'Azienda o per le quali l'Azienda sostiene l'accesso con le	
 modalità previste per ogni attività.	
 Articolo 8 - Attività artistico - culturali offerte dalla Scuola	
 L'Azienda e la Scuola concordano di promuovere forme di collaborazione utili a	
 sostenere la fruizione da parte degli studenti universitari delle offerte	
artistico/culturali gestite dalla Scuola.	
 Articolo 9 - Strumenti di raccordo	
 Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, la Scuola e l'Azienda	
 individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità	
 dell'accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti	
in materia, in particolare sulla tutela della riservatezza dei dati (Legge 196/2003	
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive	
 modificazioni ed integrazioni). A tale proposito le Parti individuano a titolo	
 esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:	
 a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di	
 verificare l'attuazione della presente convenzione e per	
 concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;.	
 b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più	
agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione	
degli studenti e alla concessione di benefici studenteschi e degli	
esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla	
fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad	
apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure	
tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.	
pag. 7 di 9	
	I

Articolo 10 – Sviluppi innovativi/accesso e utilizzo telematico dei dati	
Le Parti concordano di favorire coordinamenti organizzativi congiunti e	
temporanei per progettare, sperimentare e applicare modalità telematiche per le	
operazioni economico -finanziarie correlate all'immatricolazione, all'iscrizione	
degli studenti, alla concessione di benefici studenteschi ed all'accesso ai servizi.	
In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica tra le Parti, si	
procederà alla integrazione della presente convenzione ai sensi delle vigenti	
normative in materia, ricorrendone le condizioni.	
Articolo 11 – Responsabili	
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come	
 Responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:	
 dott.ssa Stefania Parigi, Responsabile Segreteria Studenti per la Scuola	
 Sbrana Silvia, Coordinatrice Servizio Benefici e Interventi Monetari sede di Pisa	
 per ARDSU.	
 Articolo 12 – Variazione importo tassa e delle condizioni di accesso ai servizi	
 Eventuali variazioni sull'importo della tassa e delle condizioni di accesso ai	
 servizi di cui trattasi che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di	
 nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente alla Scuola	
 dall'Azienda, nell'intento di cooperare all'adempimento delle disposizioni	
 pattuite, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.	
 Articolo 13 - Durata della convenzione	
 La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico	
 2019/2020, e per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022. Eventuali	
 modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.	
Articolo 14– Definizione delle controversie	

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla	
presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni	
possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di	
trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa Qualora non si giungesse	
ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.	
Articolo 15–Imposta di bollo	
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di	
cui all'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L'imposta di bollo	
sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa	
Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali. La	
convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della	
Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986.	
 In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso	
 necessario procedere a tale adempimento.	
 Articolo 16 – Norma conclusiva	
La presente convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come	
 sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.	
 Fiesole, Firenze,	
 Il Presidente Il Presidente	
 Scuola di Musica di Fiesole Azienda Regionale DSU Toscana	
 Anna Ravoni Prof. Marco Moretti	